

Carta d'identità elettronica

L'art.10 – terzo comma – del Decreto Legge n. 78/2015 recante “*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*” ha introdotto la nuova carta di identità in formato elettronico (CIE).

La nuova CIE è il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.

Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova CIE può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Per maggiori informazioni consultare il sito: <http://www.cartaidentita.interno.gov.it>

Si precisa che le carte d'identità cartacee o elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno ad aver validità sino alla loro naturale scadenza (impressa sulle stesse).

RICHIESTA E VALIDITA' DELLA CARTA DI IDENTITA'

Il documento può essere richiesto dalle persone residenti nel Comune di Sulzano, indipendentemente dalla loro età anagrafica, ed è valido:

- 3 anni per i minori di anni 3;
- 5 anni nella fascia di età 3-18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni

La carta di identità viene emessa o rinnovata con validità fino al giorno del compleanno del titolare (Decreto Legge n. 5/2012).

La carta d'identità può essere rilasciata con validità per l'espatrio (per l'ingresso nei paesi della Comunità Europea e del bacino del mediterraneo: per informazioni consultare il sito della Polizia di Stato).

QUANDO RICHIEDERE LA CARTA DI IDENTITA'

La carta di identità può essere richiesta:

- alla naturale scadenza della precedente carta di identità, a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento;
- in caso di smarrimento o furto di carta d'identità in corso di validità. Per ottenere il duplicato è necessario presentarsi allo sportello muniti della denuncia effettuata all'autorità di Pubblica Sicurezza e di altro documento di identità in corso di validità (passaporto, patente, etc.). Nella denuncia deve sempre essere indicato il numero della carta d'identità smarrita o rubata. Nel caso di furto o smarrimento avvenuto all'estero, prima di richiedere il rilascio della nuova carta d'identità, è necessario presentare alla Questura o ai Carabinieri la denuncia effettuata all'estero;
- in caso di deterioramento del precedente documento è necessario presentarsi allo sportello con la carta deteriorata.

RILASCIO DEL DOCUMENTO

L'interessato deve presentarsi allo sportello dell'ufficio anagrafe munito di:

- precedente carta di identità (o copia della denuncia alle Forze dell'Ordine in caso di smarrimento o di furto);

- per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno valido ovvero ricevute di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno effettuata in tempo utile e, in caso di primo rilascio della CIE, passaporto in corso di validità;
- per i cittadini comunitari: in caso di primo rilascio della CIE documento di identità in corso di validità emesso dalla nazione UE di appartenenza.
- una fotografia, formato tessera, recente (cioè scattata al massimo 6 mesi prima – cfr. nota Ministero Affari Esteri del 29/11/2005). E' possibile presentarsi agli sportelli anche con un supporto informatico (chiavetta USB) sul quale sia stata caricata la fotografia formato tessera (solo in formato “.jpg” con risoluzione di “400 dpi” o superiore – massimo 500 Kb).

L'Ufficiale d'Anagrafe:

- acquisisce i dati biometrici (impronte digitali). Le impronte non vengono acquisite per i minori di anni 12;
- acquisisce la firma autografa. La firma non viene acquisita per i minori di anni 12;
- riceve l'eventuale manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti (per ogni informazione in merito consultare il sito: <http://www.trapianti.salute.gov.it>);
- controlla che non vi siano condizioni ostative al rilascio di un documento valido per l'espatrio.
- invia immediatamente via web la richiesta di produzione della CIE al Ministero dell'Interno;
- rilascia al cittadino una ricevuta che comprende la prima parte di un codice PIN/PUK che permetterà di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono l'autenticazione in rete.

CONSEGNA DELLA CARTA DI IDENTITA'

La consegna della carta non è immediata.

Sarà l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa (IPZS), **entro sei giorni lavorativi dalla richiesta di emissione, a consegnare un plico** contenente la nuova CIE e la seconda parte del codice PIN/PUK.

N.B.: considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova CIE, **é necessario che i cittadini richiedano in anticipo l'emissione del nuovo documento elettronico dato che non sarà più possibile il rilascio “a vista” della carta di identità.**

COSTO DELLA CARTA DI IDENTITA'

La nuova CIE ha un costo complessivo di **Euro 22,30 (Euro 27,50 in caso di duplicato)** così determinato:

- Euro 16,79 quale corrispettivo da riversare allo Stato per il ristoro delle spese di gestione sostenute;
- Euro 5,16 quale diritto fisso per il rilascio della carta di identità (Euro 10,32 in caso di duplicato per smarrimento, furto o deterioramento);
- Euro 0,35 (Euro 0,39 in caso di duplicato per smarrimento, furto o deterioramento) per diritti di segreteria.

Il corrispettivo dovuto va pagato al momento del rilascio della ricevuta di emissione della CIE.

MINORENNI

Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. Se un genitore non può essere presente è necessaria la dichiarazione di assenso all'espatrio.

In caso di richiesta di documento non valido per l'espatrio è sufficiente invece la presenza di un solo genitore.

E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l'identificazione.

La carta d'identità per l'espatrio rilasciata ai minori degli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o chi ne fa le veci (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge n. 27 del 24/3/2012).

Per i minori di anni 14 l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su apposita dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nominativo della persona, ente o compagnia di trasporto a cui il minore stesso è affidato. *La dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata alla Questura di Brescia (Via Elia Capriolo, 3).*

Le carte d'identità cartacee attualmente in possesso dei cittadini mantengono la loro validità a tutti gli effetti fino alla data di scadenza pertanto non sussiste alcun obbligo di sostituirle con la CIE.

Il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta d'identità che continuerà ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992).

La carta in formato cartaceo **verrà rilasciata solo:**

- ai **cittadini AIRE**
- in **situazioni di urgenza** da comprovare con idonea documentazione (ad esempio nell'imminenza di un viaggio che comporti l'espatrio).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Decreto Legge n. 112 del 24 giugno 2008;
- Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011;
- Decreto Legge n. 78 del 19 giugno 2015.